

IVA - Modulo eLearning 8

ALIQUOTE

Temi di apprendimento del corso

Questo è un utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso.

Questo corso eLearning si basa sulla legislazione sull'IVA dell'UE in vigore al 1° gennaio 2020 (relativamente alla direttiva IVA dell'UE, alla direttiva sui rimborsi IVA dell'UE e al regolamento di esecuzione IVA dell'UE).

Questo modulo fa parte di un più ampio corso sull'IVA costituito dalle seguenti unità:

- Introduzione
- Territorio
- Soggetto passivo
- Operazioni
- Luogo delle operazioni imponibili
- Servizi digitali e mini sportello unico (MOSS)
- Fatto generatore dell'imposta e base imponibile
- **Aliquote**
- Esenzioni
- Diritto a detrazione
- Rimborso
- Obblighi

Questo corso risponde alla domanda: "Quale aliquota bisogna applicare?"

1. Obiettivi didattici

Al termine del corso saprai:

- Spiegare l'esigenza di armonizzazione attraverso i **livelli minimi di tassazione** e i **regimi opzionali** per ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza.
- Identificare i diversi **tipi di aliquote** e le condizioni per la loro applicazione: **aliquote normali**, **aliquote ridotte** e **altre aliquote** (deroghe speciali e deroghe transitorie).
- Identificare le **aliquote ridotte** consentite e le limitazioni alla loro applicazione.
- Descrivere le **condizioni temporali e spaziali** per l'applicazione dell'aliquota in un mercato non armonizzato senza frontiere fiscali (risposte alle domande "Quando?" e "Dove?").

2. Quale aliquota applicare?

La Direttiva IVA specifica i tipi di aliquote che, a certe condizioni, devono applicarsi in tutti gli Stati membri. Il livello minimo di tassazione è legato all'abolizione delle frontiere fiscali tra Stati membri. Questo richiede un certo livello di armonizzazione delle aliquote.

In un mercato non armonizzato senza frontiere, esiste il rischio della distorsione della concorrenza. Le differenze tra le aliquote IVA possono creare distorsioni della concorrenza tra operatori.

Per scoprire quale aliquota si applica, è necessario determinare dove, quando e su che cosa si applica l'aliquota.

2.1. Dove, quando e su che cosa?

Prima di tutto, è necessario stabilire **in quale Stato membro** si svolge l'operazione: l'aliquota d'imposta è quella applicabile nello Stato membro in cui si svolge l'operazione imponibile. (Fai riferimento al corso "Luogo delle operazioni imponibili" per saperne di più sul luogo in cui si svolge un'operazione).

Una volta che sai in quale Stato membro si svolge l'operazione, devi scoprire quando applicare l'aliquota. L'aliquota da applicare si può determinare solo **dopo che si è verificato il fatto generatore dell'imposta e che l'IVA è diventata esigibile**. Tieni presente che vi sono eccezioni, spiegate nel corso "Fatto generatore dell'imposta e base imponibile".

Una volta che sai dove si svolge l'operazione e quando applicare l'aliquota, devi stabilire che aliquota applicare.

Prima di poter stabilire l'aliquota da applicare, è necessario sapere **di che tipo di operazione** si tratta. Sarà poi necessario valutare se questa operazione ricada in una delle categorie alle quali possono applicarsi aliquote diverse da quella normale.

2.2 Tipi di aliquote

La Direttiva IVA elenca tre tipi di aliquote: l'aliquota normale, le aliquote ridotte e altre aliquote dette anche deroghe in quanto derogano alle regole normali.

Gli Stati membri devono applicare un'aliquota normale, ma possono fissare la percentuale da applicare conformemente alla Direttiva IVA:

- Il livello minimo dell'aliquota deve essere il 15% (art. 96 e 97).
- L'aliquota deve essere identica a prescindere dal tipo di operazione.

Per quanto riguarda le aliquote ridotte:

- Il livello minimo di tali aliquote deve essere il 5%

- Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'Allegato III.
- Le aliquote ridotte possono essere applicate dagli Stati membri sulla base di considerazioni di politica interna.

Per quanto riguarda le altre aliquote, sono possibili deroghe speciali senza limitazione di tempo che consentono l'applicazione di aliquote ridotte a:

- gas, elettricità, teleriscaldamento;
- l'importazione delle opere d'arte
- alcune operazioni in Austria, Cipro, Portogallo e Grecia (art. 102-105 e art. 109-122).

2.3 Deroghe

Le deroghe consentono a taluni Stati membri di applicare aliquote inferiori alle operazioni effettuate in zone isolate del loro territorio. In particolare:

- **Il Portogallo** può applicare alle operazioni effettuate a Madeira e nelle Azzorre e ai pedaggi sui ponti nell'area di Lisbona aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
- **L'Austria può applicare, per le operazioni effettuate nei comuni di Jungholz e Mittelberg, una seconda aliquota normale.**
- **La Grecia può applicare alle operazioni effettuate in alcune isole greche aliquote inferiori del 30% al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale.**
- **Cipro può anche applicare alla fornitura di gas liquido (GPL) in bombole una delle due aliquote ridotte stabilite nell'articolo 98.**

Esistono inoltre alcune deroghe di carattere transitorio, anche se non è stato fissato un termine definitivo, che includono: aliquote zero, aliquote ridotte in deroga, aliquote super-ridotte, parking rate, deroghe concesse a Stati membri specifici, aliquote ridotte per i prodotti di floricoltura e legna da ardere.

L'accesso libero ai corsi eLearning è disponibile sul sito web EUROPA: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en.

Questo è un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione